



COMUNE DI POLLENZA

provincia di Macerata

settore B2 "Lavori Pubblici, Patrimonio, Protezione Civile, Trasporti"

Cod.Fisc. Part IVA 00224000450 - piazza Libertà n.16, 62010, Pollenza - Tel.0733 548719-20, Telefax 0733 548704 - e mail comune@pollenza.snp.net - http: www.pollenza.snp.net

ORDINANZA N° ...31

PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA

IL SINDACO

quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n° 225

Premesso:

- che l'attività di prevenzione degli incendi boschivi ha assunto a partire dal 2006 grande rilevanza nella nostra regione, sia per la notevole consistenza delle superfici percorse dal fuoco sia per le nuove tipologie di incendio che si riscontrano, con particolare riferimento a quella di "interfaccia" che comporta la possibile penetrazione dei fronti di incendio anche nelle zone fortemente urbanizzate;
- che il comune di Pollenza si è dotato di un "Piano Comunale di Emergenza per il Rischio Incendi Boschivi e di Interfaccia", redatto in via speditiva ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/06/2008 e del decreto regionale n. 97/DPS del 24/06/2008 ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 01/07/2008, in corso di aggiornamento;

Richiamata:

- la nota della regione Marche n. 0168712 del 16/04/2008 avente per oggetto "Rischio incendi boschivi e di interfaccia 2008";
- la nota prefettizia 19400/2014 del 01/07/2014, acquisita al n. 7357 di protocollo del comune in data 02/07/2014, avente per oggetto "indirizzi operativi per la campagna antincendi boschivi estate 2014";

Visto:

- la legge 21 Novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la legge regionale 11 dicembre 2001 n. 32 "sistema regionale di protezione civile"
- il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, adottato con delibera della G.R. delle Marche n. 1462/AG/VTa del 02/08/2002;
- la legge regionale 23/02/2005 n.6 " legge forestale regionale";
- la Circolare del Ministero dell'Interno in data 6.6.2007 n° 14522/110 avente per oggetto: " Indirizzi operativi per fronteggiare il rischio incendi boschivi ";
- il D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare gli articoli 50 e 54;

Ritenuto:

- necessario adottare misure atte a prevenire il pericolo di incendi boschivi e campestri;

ORDINA

- A tutti i proprietari o possessori a qualsiasi titolo di aree agricole e/o boscate, giardini, aree urbane inedificate, aree e terreni incolti, ecc., per una più efficace prevenzione degli incendi, di provvedere ad una adeguata e sistematica pulizia degli immobili detenuti;
- Ai proprietari o possessori a qualsiasi titolo di terreni e aree limitrofi alle linee ferroviarie ed alle strade statali, provinciali e comunali, per una più efficace prevenzione degli incendi, di provvedere ad una corretta e sistematica pulizia e manutenzione delle zone immediatamente

a ridosso delle suddette vie di comunicazione al fine di eliminare i fattori di pericolo per rischio incendi nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale forestale n. 6/2005;

- Ai proprietari ad affittuari dei terreni e aree limitrofi alle linee ferroviarie ed alle strade statali, provinciali e comunali e fatto obbligo di non depositare sulle loro terre, fino a 20 metri lineari dal confine ferroviario o stradale, stoppie, covoni di grano, fieno imballato, residui di vegetazione secchi ed ogni altro materiale facilmente combustibile;
- L'adozione di ogni precauzione, per l'incenerimento di stoppie, residui di lavorazione o potatura e di altro materiale, quando consentito, affinché il fuoco non si propaghi in alcuna maniera, assicurandosi altresì che il terreno su cui avviene l'incenerimento sia sufficientemente isolato con la creazione di una fascia di terreno priva di cespugli e di vegetazione erbacea secca o con altro mezzo idoneo ad arrestare il fuoco. Le operazioni di accensione di fuochi dovranno comunque essere sospese nei giorni ventosi ed i cumuli dovranno essere sorvegliati fino all'esaurimento e spegnimento;
- L'assoluto divieto di accendere fuochi nei boschi e fasce contigue e di abbandonare mozziconi accesi;
- Chiunque rilevi un incendio deve dare immediatamente comunicazione al più vicino Comando del Corpo Forestale dello Stato, ovvero al Comando della Polizia Locale, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, alla Polizia di Stato o all'Arma dei Carabinieri.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza decorra dalla data odierna a tutto il 15.10.2014;
- Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- La trasmissione della presente ordinanza al locale comando stazione dei Carabinieri e al competente comando stazione del Corpo Forestale dello Stato;

RENDE NOTO

- La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- La mancata ottemperanza della presente comporterà le sanzioni penali ed amministrative previste dall'art. 650 del C.P. oltre alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia;
- è fatta salva l'osservanza di ogni altra disposizione vigente in materia.

Pollenza li 04/07/2014

IL SINDACO
Dott. Luigi Monti

